

**Comune di Santo Stefano Lodigiano
Provincia di Lodi**

**REGOLAMENTO COMUNALE
RECANTE CRITERI
PER L' INSERIMENTO DI MINORI IN
STRUTTURE RESIDENZIALI E
MODALITA' DI
COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA
DELLA RETTA**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 23.3.2019

INDICE

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Finalità

Art. 3 – Destinatari

Art. 4 – Procedure di accesso in struttura residenziale

Art. 5 – Compartecipazione dei genitori e integrazione della retta

Art. 6 – Determinazione della capacità economica per calcolo integrazione retta

Art. 7 – Verifiche e controlli

Art. 8 – Disposizioni transitorie e finali

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le procedure per l'inserimento di minori in strutture residenziali in seguito all'emanazione di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria competente o di procedimenti di allontanamento urgente disposti dall'Autorità Locale in base all'art. 403 del Codice Civile, nei casi in cui si verificano gravi problematiche di educazione, tutela e protezione del minore stesso.

Inoltre, col presente Regolamento si intende disciplinare le modalità di compartecipazione economica al costo dell'inserimento, a carico della famiglia di origine del minore, per far fronte al pagamento della retta.

Art. 2

FINALITA'

Il Comune intende promuovere il diritto di ogni minore di crescere ed essere educato all'interno della propria famiglia, ai sensi della Legge n° 184/1983 - "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", come modificata dalla Legge n° 149/2001, senza distinzioni di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto dell'identità culturale del minore stesso.

Quando la famiglia, nonostante siano stati disposti interventi di sostegno e di aiuto, non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione dei minori, si applicano gli istituti alternativi previsti dalla normativa vigente, tra cui l'inserimento del minore in comunità familiari e/o strutture residenziali.

La principale finalità dell'inserimento in strutture residenziali è di offrire al minore un contesto di protezione e di cura, al fine di garantirne la prosecuzione del percorso di crescita e di mantenerne la relazione, ove possibile, con la famiglia d'origine. Ulteriori obiettivi dell'inserimento nelle comunità di accoglienza sono i seguenti:

- garantire il benessere psicofisico e relazionale del minore, offrendogli un sostegno educativo nel percorso evolutivo in un ambiente idoneo alla sua crescita, nei casi in cui la famiglia d'origine si trovi nell'incapacità e/o nell'impossibilità temporanea di prendersene cura;
- recuperare le competenze della famiglia di origine al fine di garantire al minore ogni possibilità di rientro nel contesto familiare. Ove ciò non fosse possibile, attraverso l'inserimento si intende favorire ed accompagnare il minore nel percorso di conoscenza ed inserimento in una famiglia affidataria o adottiva o verso l'autonomia personale e socioeconomica.

La permanenza in comunità in ogni caso dovrà avere carattere di temporaneità, in vista di un rientro presso la famiglia di origine o di un affidamento familiare o, nei casi in cui si giunge alla dichiarazione di adottabilità, in vista di un'adozione.

Quando l'ingresso in comunità avviene già in fase adolescenziale, attorno ai 15-18 anni, la permanenza in struttura può protrarsi oltre alla maggiore età ed esclusivamente in presenza di situazioni molto particolari (ultimo anno di scuola superiore, estrema prossimità al conseguimento dell'autonomia abitativa e lavorativa, impossibilità di rientro in famiglia, ecc.). Il prolungamento della permanenza, oltre il compimento del 18° anno deve essere disposta con provvedimento del Tribunale per i Minorenni, e deve essere finalizzata alla realizzazione di un progetto personalizzato da realizzarsi entro tempi definiti.

Art. 3

DESTINATARI

I destinatari degli inserimenti in Comunità di accoglienza disciplinati dal presente Regolamento sono i minori residenti nel territorio comunale, per i quali l'Autorità Giudiziaria ha disposto un

provvedimento di allontanamento dal nucleo familiare di origine e di collocamento in struttura residenziale o per i quali l'Autorità Locale ha emanato procedimenti di allontanamento urgente in base all'art. 403 del Codice Civile.

I suddetti provvedimenti sono rivolti ai minori:

- vittime di maltrattamento o abuso, per i quali è necessario un intervento di protezione;
- con gravi carenze socio-culturali, relazionali, a rischio di abbandono, disadattamento e devianza o trascuratezza, per i quali sia stata puntualmente verificata l'inefficacia degli interventi di sostegno al nucleo e sia stata valutata l'inadeguatezza o l'impossibilità a procedere all'affidamento familiare;
- con handicap accertato ai sensi della Legge n° 104/1992, il cui nucleo familiare non sia in grado, per gravi ed accertati motivi, di fornire adeguata assistenza;
- orfani o non accompagnati, privi di parenti in condizione di fornire loro adeguata assistenza e per i quali non sia utile o possibile procedere all'inserimento presso nuclei familiari nelle forme previste dall'istituto dell'affidamento familiare;
- per i quali è in corso la procedura per la dichiarazione di adottabilità e per cui non sia possibile attivare interventi alternativi;
- sottoposti a provvedimenti penali in quanto autori di reato.

Art. 4

PROCEDURA DI ACCESSO IN STRUTTURA RESIDENZIALE

La procedura di inserimento di minori in strutture residenziali è attivata successivamente all'emanazione di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria (Tribunale per i Minorenni) che dispongono l'allontanamento dal nucleo familiare del minore e il successivo inserimento in idonea struttura.

Inoltre, il collocamento del minore in comunità può avvenire, in base all'art. 403 del Codice Civile, successivamente all'emanazione di procedimenti di allontanamento urgente disposti dall'Autorità Locale, da attuarsi in modo residuale in presenza di una situazione di imminente pericolo per il minore ed esclusivamente quando un tempestivo provvedimento del Giudice competente non sia possibile.

E' però da chiarire che nel caso di allontanamento urgente, in mancanza di un provvedimento di allontanamento emanato dalla competente Autorità Giudiziaria, è indispensabile che il Servizio Sociale Comunale acquisisca formale consenso degli esercenti la potestà genitoriale all'inserimento del minore in struttura residenziale e l'eventuale impegno a contribuire al pagamento della retta.

In seguito all'emanazione dei suddetti provvedimenti, il Servizio Sociale Comunale, anche congiuntamente con i Servizi Sanitari competenti per territorio (in caso di minori portatori di handicap) o con i Servizi Minorili dell'Amministrazione della Giustizia (in caso di minori autori di reato), selezionano tra le strutture residenziali presenti nel territorio nazionale, la comunità più idonea a rispondere alle esigenze educative del minore e provvede al collocamento di questi.

Art. 5

COMPARTECIPAZIONE DEI GENITORI E INTEGRAZIONE DELLA RETTA

Il presente articolo disciplina la compartecipazione al costo della retta dei genitori di minori che sono stati inseriti in strutture residenziali.

E' da chiarirsi che, in base alle disposizioni contenute in differenti articoli del Codice Civile e in diverse pronunce della Corte di Cassazione, con l'allontanamento del minore non viene meno l'obbligo dei genitori al mantenimento del figlio.

Infatti, l'articolo 147 del Codice Civile, come sostituito dal Decreto Legislativo n.154/2013 – "Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n° 219", stabilisce che Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di

mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli secondo quanto previsto dall'articolo 315-bis del Codice Civile.

Tale articolo, introdotto dalla Legge n° 219/2012 – “Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali”, sancisce il principio secondo il quale il figlio (sia esso naturale o legittimo) ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.

Nel caso di genitori separati, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 337-ter del Codice Civile, introdotto dal Decreto Legislativo n° 154/2013, che sancisce al comma 1 il principio secondo il quale il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi.

Il dovere al mantenimento dei figli resta valido, inoltre, persino per i genitori dichiarati decaduti dalla potestà genitoriale, così come stabilito da alcune sentenze della Corte di Cassazione, quali ad es. la sentenza n° 16559/2007 e la sentenza n° 43288/2009.

Pertanto, rimanendo in capo ai genitori l'obbligo al mantenimento del figlio anche nel caso di inserimento in struttura residenziale, il Comune di Santo Stefano Lodigiano intende intervenire nell'integrazione della retta di permanenza presso le strutture residenziali di minori residenti nel territorio comunale appartenenti esclusivamente a nuclei familiari che si trovano in condizioni di accertata necessità economica, intendendosi per necessità economica l'impossibilità dei genitori di farsi carico totalmente della retta di permanenza presso la struttura residenziale a causa della propria situazione reddituale e patrimoniale.

Art. 6

DETERMINAZIONE DELLA CAPACITÀ ECONOMICA PER CALCOLO INTEGRAZIONE RETTA

Il Comune, successivamente all'inserimento del minore in struttura residenziale, verificherà la presenza delle condizioni di necessità economica che non consentono ai genitori del minore di provvedere in tutto o in parte al pagamento integrale della retta con risorse proprie.

La capacità di provvedere alla copertura delle spese da parte della famiglia del minore verrà calcolata prendendo in considerazione l'attestazione ISEE rilasciata secondo i criteri previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)” come modificato dalla Legge n.89 del 26 maggio 2016 art.2 sexies e dal Decreto interministeriale n.146 del 01.06.2016.

Nel caso in cui il minore sia residente con entrambi i genitori, questi dovranno presentare un ISEE ordinario, comprendente i redditi di tutti i componenti la famiglia anagrafica del minore.

Ai sensi dell'articolo 7 del suddetto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 159/2013, nei casi in cui vi sia un genitore non convivente nel nucleo familiare del minore e non coniugato con l'altro genitore, che abbia però riconosciuto il figlio, questi viene comunque ricompreso nel nucleo familiare dello stesso minore.

Tale disposizione non si applica esclusivamente quando si verifica uno dei seguenti casi:

- quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
- quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
- quando con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
- quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del Codice Civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali l'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.

Qualora ricorrano le condizioni indicate nei primi due punti del sopra riportato elenco, in presenza di genitori non conviventi l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente.

Esclusivamente nei casi in cui si verificano le condizioni di necessità economica su riportate ed in conformità con le disposizioni contenute nella Legge n° 328/2000 e nella Legge Regionale n° 23/2005, il Comune assume gli oneri connessi all'eventuale integrazione economica della retta, chiedendo alla famiglia la compartecipazione alla spesa nella seguente misura:

FASCIA VALORE ISEE

A CARICO DEI GENITORI

I)	DA 0,00 A 6.000,00	esente
II)	DA 6.000,01 A 8.000,00	€. 150,00
III)	DA 8.000,01 A 15.000,00	€. 250,00
IV)	DA 15.000,01 A 20.000,00	€. 300,00
V)	DA 20.000,01 A 25.000,00	€. 400,00
VI)	DA 25.000,01 A 30.000,00	€. 500,00
VII)	DA 30.000,01 A 40.000,00	€. 1.000,00
VIII)	DA 40.000,01 A 50.000,00	€. 1.500,00
IX)	oltre i 50.000,01	a totale carico dei genitori (nessun onere a carico del Comune)

Nei casi in cui il Comune di Santo Stefano Lodigiano non debba assumere integralmente gli oneri connessi al pagamento della retta, i genitori dovranno versare all'Ente la quota a loro carico, mensilmente o con differenti rateizzazioni da concordarsi con l'Ufficio Servizi Sociali, al fine di garantire la copertura totale delle spese sostenute dal Comune per il pagamento della retta della struttura, comprendente vitto, alloggio, interventi educativi, soggiorni, attività ricreative e di supporto per il minore, ecc..

Inoltre, i genitori, durante l'inserimento del minore in struttura, dovranno continuare a provvedere a tutte le altre spese legate all'acquisto dell'abbigliamento, al suo mantenimento durante i periodici rientri a casa (qualora previsti), alle spese sanitarie e scolastiche e a quelle derivanti dalla frequentazione di corsi di formazione o attività sportive.

Nel caso di inserimenti prolungati nel tempo i genitori del minore dovranno fornire i dati aggiornati relativi ai redditi e a tutte le risorse economiche di cui dispongono e presentare una nuova certificazione ISEE, al fine di consentire all'Ufficio Servizi Sociali l'adeguamento della quota di integrazione della retta alla nuova condizione reddituale e patrimoniale.

Art. 7

VERIFICHE E CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale eseguirà i controlli e le verifiche di legge sulla veridicità delle dichiarazioni fornite per accedere ai benefici di cui al presente Regolamento, procedendo con il metodo a campione, ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000, anche per il tramite degli Uffici finanziari, Uffici della Guardia di Finanza, Banca dati dell'INPS e ogni altro sportello di controllo tributario, ecc.

Ai sensi dell'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 è prevista l'applicazione delle sanzioni penali in caso di dichiarazione non veritiera o falsa e l'esclusione dal beneficio concesso.

E' fatta salva l'azione di rivalsa del Comune per quanto indebitamente erogato fino alla data di interruzione della prestazione.

Art. 8**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dall'anno 2019.

Per quanto non espressamente contemplato nel Regolamento, si applica la normativa nazionale e regionale vigente in materia.